

Prima di riprendere l'analisi dei regolamenti di attuazione dello Statuto istitutivo della Corte criminale internazionale (la prossima trattazione riguarderà gli *Elements of crimes*, mentre le due precedenti hanno avuto per oggetto, rispettivamente, le *Rules of procedure* e le *Rules of evidence*), l'emergente attualità di un altro tema - quello della cooperazione tra le autorità giudiziarie a livello europeo nella repressione dei reati -, attualità sottolineata dal recente susseguirsi di episodi di estrema gravità e larga diffusività, suggerisce di dedicargli un esame più approfondito: si tratta, in particolare, della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale adottata dall'Unione europea il 29 maggio scorso (per una prima sintesi, v. in questa Rivista, 2000, 1046). Questo ulteriore commento, necessariamente non breve, anche se pur sempre di dimensione contenute, viene suddiviso in due parti, la prima delle quali riguardante le ragioni e gli obiettivi della Convenzione, nonché il contenuto degli articoli da 1 a 7. Una segnalazione particolare merita, poi, la problematica, sempre più pressante, dell'integrale e tempestiva esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani, soprattutto là dove essa implica riforme di legislazione, di prassi giudiziaria e di organizzazione amministrativa, cui da ultimo l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha rivolto specifica attenzione, approvando un'apposita Risoluzione ricca di spunti e di indicazioni precise per governi, parlamenti ed istituzioni internazionali.

Unione europea

LA NUOVA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (I)

di Lorenzo Salazar

Nel quadro del Trattato di Amsterdam

Il 29 maggio 2000 il Consiglio dei Ministri della giustizia e degli affari interni degli Stati dell'Unione europea ha adottato la nuova Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (1).

A poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, si tratta della prima Convenzione a venire sottoscritta nel quadro del Trattato di Amsterdam (2). I lavori relativi al progetto (3), lanciati nel 1996 durante l'ultima Presidenza di turno italiana dell'unione europea, hanno occupato per oltre quattro anni le competenti istanze del Consiglio e ben due volte interessato il Parlamento europeo (4). Gli ultimi due anni di discussioni sono stati tuttavia assorbiti da problemi sostanzialmente di dettaglio, in gran parte legati alla tematica delle intercettazioni telefoniche, nonché a questioni di carattere "orizzontale", quali la nota controversia che ha per lungo tempo ha visto opporsi Spagna e Regno Unito in relazione al territorio di Gibilterra ed alla conseguente applicazione territoriale dello strumento; tale questione ha solo recentemente potuto venire risolta tra le due parti, conducendo allo sblocco, oltre che della presente Convenzione, di molti altri rilevanti dossieri.

Anche a causa di tali ritardi, la nuova Convenzione interviene in una fase di particolare fermento nel settore dell'assistenza giudiziaria, caratterizzata dall'intensificarsi delle nuove forme di cooperazione a vocazione sovranazionale. Ad imprimere una spinta decisiva alla dinamica già avviata dal nuovo

trattato di Amsterdam sono state soprattutto le conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Tampere dell'ottobre 1999. In materia di giustizia esse appaiono in particolare caratterizzarsi per un ambizioso programma fondato sul mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, tanto in campo penale quanto in quello civile, nonché per la decisione di procedere alla creazione dell'unità "Eurojust" con il compito di facilitare l'assistenza giudiziaria e garantire il coordinamento delle inchieste a carattere transnazionale. Se l'attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni appare muovere ancora oggi solo i primi timidi passi e richiederà di certo tempi lunghi, per ciò che riguarda Eurojust, può dirsi, invece già acquisita la decisione di procedere alla costituzione di una sua "Unità

Note:

(1) Il testo della Convenzione è pubblicato in *G.U.C.E.*, 12 luglio 2000, n. C-197, 1. Per la relativa notizia, cfr. in questa Rivista, 2000, 1046.

(2) Il Trattato è entrato in vigore il 1° maggio 1999.

(3) Il progetto è stato pubblicato solo a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, quando dunque si trovava già in stato di avanzata negoziazione, in *G.U.C.E.*, 2 settembre 1999, n. C-251, 1.

(4) Il Parlamento europeo aveva reso un primo parere sul progetto il 3 aprile 1998, pubblicato in *G.U.C.E.*, 4 maggio 1998, n. C-138, 204; nell'agosto del 1999, successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam che ha reso obbligatoria, da facoltativa che era, la consultazione del Parlamento, è stato espresso un nuovo parere il 17 febbraio 2000. Documento 6128/00 PE-RE 13+ADD 1, non ancora pubblicato in *G.U.C.E.*

provvisoria" (5), sulla scorta dell'esperienza già maturata nel caso di Europol (la cui entrata in funzione venne a suo tempo preceduta dall'Unità Droga Europol-UDE), con il compito di recare immediato beneficio alla cooperazione giudiziaria servendo al tempo stesso da precursore e laboratorio di rodaggio nel corso dell'elaborazione dello strumento definitivo che dovrà comunque venire approntato entro la fine del 2001.

Una volta realizzata, *Eurojust* sarà un vero e proprio organismo dell'Unione, dotato di personalità giuridica, che costituirà il primo stabile tavolo di coordinamento giudiziario realmente "europeo". L'unità sarà infatti composta da magistrati o funzionari designati su base permanente e destinati ad operare presso la sua sede con il compito di fungere da cerniera tra i diversi attori già in campo ed in particolare tra le autorità giudiziarie nazionali, la già istituita Rete giudiziaria europea (6) ed Europol. Essa dovrà consentire alla cooperazione tra gli Stati membri di compiere quel salto di qualità che la renda adeguata, da un lato, a rispondere efficacemente agli ambiziosi obiettivi del Trattato e, dall'altro (ed è ciò che più conta anche in relazione alle concrete aspettative dei cittadini europei), alla sfida posta dalla criminalità organizzata nelle sue differenti manifestazioni.

Se il quadro giuridico all'interno del quale interviene la nuova Convenzione è dunque caratterizzato da una veloce evoluzione, appare utile prendersi sia pur brevemente in esame le disposizioni al fine di valutare i progressi compiuti sulla situazione esistente, nonché per trarre spunti di riflessione utili ai futuri passi da compiere.

Gli obiettivi principali

Sin dal preambolo vengono posti in luce i due principali obiettivi che la Convenzione cerca di temperare: assicurare che l'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri sia attuata in maniera rapida ed efficace ma garantire anche che ciò avvenga in maniera compatibile con i principi fondamentali del diritto interno degli stessi e rispettosa dei diritti individuali nonché dei principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

La Convenzione, come precisato sin dal preambolo e dal suo primo articolo, non si sostituisce ma integra, al fine di completarle e facilitarne l'applicazione, la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, con il suo protocollo addizionale del 17 marzo 1978, e le altre convenzioni vigenti in materia tra gli Stati membri, in particolare la Convenzione di applicazione del 14 giugno '1990 degli accordi di Schengen del 14 giugno 1985 ed il Trattato *Benelux* di estradizione e di assistenza giudiziaria del 27 giugno 1962; le disposizioni di tali strumenti continuano comunque a rimanere in vigore per tutte le questioni non disciplinate dall'odierna Convenzione. Quest'ultima non pregiudica neppure l'applicazione di disposizioni più favorevoli eventualmente contenute all'interno di altri accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri.

Pur adottata all'alba del nuovo millennio, la nuova

Convenzione di assistenza giudiziaria, adoperando la medesima tecnica già adoperata in seno all'Unione europea in occasione della conclusione delle due convenzioni del 1995 e 1996 in materia di estradizione (integranti la ben roduta Convenzione europea di estradizione del 1957), non fornisce dunque uno strumento autonomo di cooperazione agli Stati membri ma si innesta sulla ormai ultraquarantennale "Convenzione madre" del Consiglio d'Europa.

Accanto ad alcuni indubbi vantaggi, quali quello di continuare ad impiegare uno strumento conosciuto ed ottimamente collaudato, l'approccio seguito risulterà ovviamente fonte anche di inevitabili inconvenienti. Questi appaiono non soltanto legati alla necessità per l'utilizzatore di fare ricorso a due distinte fonti giuridiche, e dunque a testi differenti, ma anche alla diversità di ordinamento giuridico cui gli stessi testi appartengono. La nuova Convenzione rileva è parte infatti del diritto dell'Unione europea (anche se non del diritto comunitario) e ad essa risultano pertanto applicabili non soltanto i canoni ermeneutici ma anche le regole in materia giurisdizionale proprie dello stesso. La Corte di giustizia delle Comunità europee sarà così competente, in forza dell'art. 35 Trattato UE, a conoscere delle eventuali questioni di interpretazione in via pregiudiziale che le giurisdizioni nazionali riterranno di dover sollevare secondo la procedura a tal fine stabilita dal trattato (7). Essa avrà competenza a conoscere altresì degli eventuali contrasti che potrebbero insorgere tra Stati membri e tra questi e la Commissione europea in ordine all'interpretazione od all'applicazione della Convenzione; la risoluzione di eventuali controversie relative alla Convenzione madre continuerà invece a rimanere affidato ai meccanismi intergovernativi operanti in seno al Consiglio d'Europa a Strasburgo e segnatamente al Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC).

In concreto - anche se è di certo ancora prematuro affrontare questioni che appaiono tra l'altro affidate allo stesso *self restraint* interpretativo che verrà adottato in materia dai giudici di Lussemburgo - il giudice nazionale chiamato ad applicare le simbiotiche disposizioni dei due strumenti potrà sì avvalersi, in caso di eventuali dubbi, del meccanismo interpretativo apprestato per la Convenzione dell'Unione ma sarà in tal modo in grado di ottenere una interpretazione uniforme limitatamente alle sole disposizioni della Convenzione "figlia"; per la Convenzione "madre", continueranno invece in sostanza a poter coesistere le interpretazioni eventualmente divergenti emananti da ciascuna giurisdizione nazionale.

Note:

(5) La relativa proposta di decisione è stata anche in questo caso presentata congiuntamente dai 4 Stati membri ed è pubblicata in G.U.C.E., 24 agosto 2000, n. C-243, 21.

(6) Azione comune del 29 giugno 1998, in G.U.C.E., 7 luglio 1998, n. L 191, 4.

(7) Occorre ricordare che lo stesso art. 35 Trattato UE prevede che ciascuno Stato debba effettuare una apposita dichiarazione al fine di abilitare le proprie giurisdizioni a sollevare questioni pregiudiziali, indicando altresì l'eventuale limitazione nel riconoscimento di tale facoltà alle sole giurisdizioni di ultima istanza.

1 rapporti con l'area Schengen

Nelle disposizioni iniziali del testo viene anche esaminato il problema dei rapporti con gli Stati dell'area Schengen. La nuova Convenzione non riguarda infatti esclusivamente la cooperazione tra Stati membri dell'Unione, ma si estende anche, per quanto riguarda talune delle sue disposizioni, alla cooperazione tra questi e la Norvegia e l'Islanda, entrati a far parte degli accordi di Schengen in virtù dell'accordo concluso con essi il 18 maggio 1999, dal Consiglio dell'Unione europea (8). Alcuni articoli della Convenzione, enumerati al paragrafo 1 dell'art. 2 della stessa (9), recano misure che modificano le disposizioni della Convenzione di Schengen del 1990, oramai divenuta parte dell'*acquis* dell'Unione in forza del relativo protocollo al Trattato di Amsterdam. Trattandosi di modifica e sviluppo dell'*acquis* di Schengen, riguardo a tali disposizioni sono state dunque rispettate le procedure previste dal citato accordo con Islanda e Norvegia che saranno conseguentemente obbligate ad accettarle, attuarle ed applicarle ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 dello stesso accordo. Il paragrafo 2 dell'art. 2 della Convenzione reca inoltre abrogazione espressa delle disposizioni di cui agli artt. 49 lett. a, 52, 53 e 73 della Convenzione di applicazione di Schengen; esso consente anche, di converso, di comprendere quali delle disposizioni Schengen in materia di assistenza continueranno a rimanere in vigore.

Limiti al diniego di assistenza

Al fine di limitare al massimo le possibilità di diniego di assistenza e mutuando in parte da quanto già previsto in materia dall'art. 49 della Convenzione di Schengen, l'art. 3 prevede che essa non potrà venire rifiutata, in ragione della natura eventualmente amministrativa dell'illecito e subordinatamente alla sola condizione che nei confronti della decisione possa venire proposto ricorso dinanzi a un giudice (10).

Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede un analogo divieto di rifiuto anche in relazione a procedimenti, penali od amministrativi, eventualmente promossi nei confronti di persone giuridiche; esso appare in tal modo provvedere in maniera coerente, sul piano dell'assistenza giudiziaria, con gli oramai numerosi altri strumenti internazionali che impongono agli Stati di introdurre nel loro sistema giuridico forme di responsabilità, penale od amministrativa, nei confronti delle persone giuridiche (11).

Forme e tempi di esecuzione

Di vera e propria "rivoluzione copernicana" può parlarsi in relazione all'art. 4 della Convenzione per ciò che riguarda le forme ed i tempi di esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria.

Per ciò che riguarda il primo aspetto, occorre muovere dalla Convenzione del 1959 la quale prevedeva che l'esecuzione delle domande di assistenza dovesse avvenire nelle forme previste dalla legge dello stato richiesto. Dal momento dell'entrata in vigore della nuova Convenzione, il principio generale

che governerà l'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri diverrà invece quello dell'esecuzione delle domande nelle forme, nei modi e nei tempi "espressamente" indicati da parte dello Stato richiedente. Se ad esempio la richiesta di assistenza avesse ad oggetto l'audizione di testimoni nel territorio di uno Stato il cui diritto processuale non prevedesse già per tale incombente la presenza di un avvocato della difesa, l'esame dovrà comunque venire espletato con la partecipazione del difensore ove ciò sia invece richiesto da parte della legislazione dello Stato richiedente. Accanto alla necessità di richiedere espressamente l'esecuzione della rogatoria nelle forme previste dal proprio diritto, unica ulteriore condizione posta all'applicazione di tale regola, da ritenersi invero più teorica che pratica attesa la comunanza di civiltà giuridica tra gli Stati membri, è costituita dalla esigenza che le formalità e le procedure indicate «non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto».

Se l'innovazione è certo di notevole portata, a non altrettanto ottimismo induce invece la constatazione del fatto che il contenuto dell'art. 4 non appare per sé privare di effetto le dichiarazioni eventualmente effettuate da parte degli Stati membri, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione di assistenza giudiziaria del 1959 (12). Sarà dunque possibile, per ciò che

Note:

(8) Pubblicato in *G.U.C.E.*, 10 luglio 1999, n. L-176, 36.

(9) Si tratta in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 3 (procedimenti che danno luogo parimenti all'assistenza giudiziaria), 5 (invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento), 6 (trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria), 7 (scambio spontaneo di informazioni), 12 (consegne sorvegliate) e 23 (protezione dei dati personali).

(10) Il par. 1 dell'art. 3, analogamente a quanto già previsto nell'art. 1 lett. i della Convenzione di estradizione, consente ad esempio di coprire il concetto di "*Ordnungswidrigkeit*", noto alla normativa germanica, o le sanzioni amministrative previste dalla l. n. 689 del 1980 del diritto italiano.

(11) Si pensi ad esempio all'art. 3 del Secondo protocollo del 19 giugno 1997 alla Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari delle C.E., in *G.U.C.E.*, 19 luglio 1997, n. C-221, 11; all'art. 5 dell'Azione comune del 22 dicembre 1998 sulla corruzione privata, *ivi*, 31 dicembre 1998, n. L-358, 1; all'art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione dei funzionari stranieri od ancora all'art. 18 della Convenzione penale sulla corruzione adottata dal Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1999.

(12) L'art. 5 della Convenzione europea del 1959 recita come segue: «*Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: a. l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la partie requérante et de la partie requise; b. l'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; c. l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la partie requise. Lorsqu'une Partie contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1er du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.*».

Gs

GIUSTIZIA
SOVRANAZIONALE

1536

DIRITTOPENALE
E PROCESSO
n. 11/2000

riguarda in particolare la prestazione dell'assistenza in materia di ricerche e sequestri, continuare a subordinare la stessa alla condizione della c.d. "doppia incriminazione" od a quella che si stia procedendo in ordine ad un reato che possa dar luogo ad estradizione.

Per ciò che riguarda la durata delle procedure rogatorie, la Convenzione prevede invece, «nei limiti del possibile», il rispetto dei termini fissati dal giudice che richiede assistenza. Si cerca in tal modo di fornire una pur parziale risposta a quello che da sempre viene indicato come uno dei principali fattori di ostacolo per la cooperazione giudiziaria. Merita sottolineare che, pur venendo negoziato proprio nel periodo in cui a Ginevra sette magistrati europei lanciavano il famoso "Appello" (13) con il quale venivano tra l'altro denunciate le croniche lentezze caratterizzanti le procedure di cooperazione giudiziaria, l'originario progetto non conteneva alcuna disposizione relativa ai tempi di risposta alle domande di assistenza. Deve ascriversi al merito della delegazione italiana l'aver per prima avanzato concrete proposte ai fini dell'inserimento in Convenzione di disposizioni che si preoccupassero di affrontare il problema e che, pur sostanzialmente ridimensionate rispetto al loro contenuto iniziale, hanno finalmente trovato accoglimento all'interno dell'art. 4.

Il nuovo dispositivo prevede, d'un lato, il rispetto, «nei limiti del possibile», dei termini che siano stati eventualmente indicati da parte dell'autorità richiedente e, dall'altro, l'instaurazione di una forma di "dialogo necessario" tra le autorità giudiziarie coinvolte nella rogatoria. L'autorità richiedente sarà infatti tenuta a rendere note le ragioni che l'hanno indotta a richiedere un termine per l'espletamento della rogatoria, mentre quella richiesta deve comunicare le ragioni che eventualmente non le consentano di eseguire l'incombente entro tale termine.

Il principale valore aggiunto della nuova disposizione appare riposare proprio in tale "dialogo necessario" da instaurarsi tra giudici (14), il quale fa riscontro al silenzio che, assai più dei rifiuti espliciti di cooperazione, usa di sovente calare sulle domande di assistenza che non trovano risposta positiva. In sostanza, qualora la domanda non possa venire eseguita nelle forme desiderate, le autorità dello Stato membro richiesto saranno tenute ad informare prontamente le autorità richiedenti, indicando come la loro richiesta potrebbe venire in altro modo evasa ed accordandosi con queste sugli eventuali seguiti da offrirle. Se le difficoltà riguardano i termini stabiliti dallo Stato membro richiedente dovrà inoltre venire prontamente fornita anche una stima dei tempi necessari per dare esecuzione alla richiesta; ciò al fine di mettere in condizione l'autorità richiedente di far sapere se essa intenda persistere nel mantenimento della richiesta o consentire invece ad ulteriori intese circa il seguito da offrire alla stessa.

Snellimento delle procedure

Mutuando anche in questo caso dall'esperienza già realizzata nel quadro Schengen (15), gli artt. 5 e 6 della Convenzione tendono a favorire al massimo lo snellimento delle procedure attraverso la elimina-

zione o riduzione dei passaggi obbligati attraverso canali ufficiali, diplomatici o ministeriali. Con la prima disposizione, l'invio degli atti del procedimento ad una persona che si trovi nel territorio di un altro Stato dovrà di regola avvenire attraverso la posta; l'eccezione sarà costituita dall'ipotesi di trasmissione tramite le autorità competenti dello Stato membro richiesto, sostanzialmente limitata ai casi in cui l'indirizzo sia sconosciuto. La disposizione introduce anche obblighi posti a garanzia del destinatario, primo tra i quali quello di provvedere alla traduzione degli atti in una lingua che sia allo stesso comprensibile quando vi sia motivo di ritenere che egli non comprenda la lingua dell'atto.

L'art. 6 fissa invece il principio della comunicazione diretta tra autorità giudiziarie. Le richieste di assistenza giudiziaria «dovranno» dunque, di regola, venire effettuate direttamente tra autorità giudiziarie competenti per territorio ai fini del loro avvio ed esecuzione. In ciò la nuova Convenzione appare andare oltre quella di Schengen la quale si limitava a prevedere la sola «possibilità» di trasmissione diretta. La comunicazione tra le suddette autorità avverrà normalmente per iscritto, ma ci si potrà anche avvalere di ogni moderno mezzo di comunicazione in grado di «produrre una registrazione scritta», compresi telefax (16) e posta elettronica; neppure sembra doversi a priori scartare la possibilità per le autorità richieste di accettare anche eventuali richieste orali, ad esempio nei casi di particolare urgenza, che potranno successivamente costituire oggetto di conferma per iscritto. Nulla impedisce ovviamente, ove preferibile in relazione a "casi specifici", di continuare a rivolgersi ai tradizionali canali delle autorità centrali o, in caso di particolare urgenza, di INTERPOL. A tale ultimo riguardo Irlanda e Regno Unito (le cui autorità giudiziarie non sono di regola competenti a dare esecuzione alle richieste dirette di assistenza giudiziaria) si sono anzi espressamente riservate la possibilità di dichiarare, in sede di ratifica, che le richieste loro dirette debbano obbligatoriamente continuare a venire indirizzate alle rispettive autorità centrali. Per tutti gli Stati, invece, le richieste di trasferimento temporaneo di persone detenute e le notifiche delle sentenze di condanna continueranno comunque a dover transitare attraverso le autorità centrali.

Note:

(13) Cfr. D. Robert, *La justice ou le chaos*, Parigi, 1996, *passim*.

(14) Esso, del resto, appare corrispondere, tanto nel contenuto, quanto nelle finalità all'azione comune relativa alle buone prassi di assistenza giudiziaria in materia penale già adottata dal Consiglio, in attesa della finalizzazione della nuova Convenzione, il 29 giugno 1998, 98/427/JAI, in *G.U.C.E.*, 7 luglio 1998, n. L-191, 1.

(15) Cfr. artt. 52 e 53 della Convenzione di applicazione del 1990.

(16) Da rilevare che l'uso del telefax, a differenza dell'e-mail, figura già espressamente menzionato all'interno della Convenzione di estradizione del 1996 ai fini della trasmissione delle richieste di estradizione. Evidente appare nel presente strumento la volontà di non ingabbiare le possibilità di futuro sviluppo tecnologico attraverso un'enumerazione dei mezzi utilizzabili che potrebbe anche successivamente prestarsi ad argomentazioni a contrario.

Gs

GIUSTIZIA
SOVRANAZIONALE

1537

DIRITTO PENALE
E PROCESSO
n. 1112000

Non solo a quanto già previsto da Schengen per le autorità di polizia ma altresì alla Convenzione di Strasburgo del 1990 in materia di riciclaggio e di confisca dei proventi illeciti, si ispira l'art. 7 della **Convenzione**; esso prevede la facoltà per le autorità di uno Stato di procedere ad informare spontaneamente, nonché avvalendosi della trasmissione diretta di cui all'arti-

colo precedente, le autorità competenti di altri Stati membri in ordine a reati che potrebbero rientrare nella competenza di queste ultime. Al fine di incoraggiare il ricorso all'utilizzo della informativa "spontanea", si prevede anche che l'autorità che fornisce le informazioni possa imporre all'autorità destinataria condizioni specifiche in ordine al loro uso.

G_s

GIUSTIZIA
SOVRANAZIONALE

1538

DIRITTO PENALE
E PROCESSO
n. 11/2000

OSSERVATORI GIURISDIZIONALI

A) Corte europea dei diritti umani

a cura di Oliviero Mazza

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA, DIRITTO DI DIFESA E DURATA DEL PROCEDIMENTO IN ITALIA

Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 25 luglio 2000 • Pres. Palm • Mattoccia c. Italia (Art. 6 commi 1 e 3 lett. a e b Conv. eur. dir. umani)

IL CASO - Il ricorrente era addetto al trasporto scolastico di alunni handicappati. Sospettato di aver abusato di una bambina nei bagni della scuola, il 17 febbraio 1986 aveva ricevuto una comunicazione giudiziaria in cui si indicava la condotta criminosa tenuta «in Roma nel novembre 1985». Rinviato a giudizio il 23 ottobre 1986, la prima udienza dinanzi al Tribunale di Roma si era svolta il 19 maggio 1990. Durante il processo, la ricostruzione del fatto, nei suoi aspetti spazio-temporali, era mutata più volte. Il 12 giugno 1990, l'imputato era stato condannato a tre anni di reclusione. La sentenza era stata confermata in appello con una decisione depositata il 20 maggio 1991. L'avvenuto deposito era stato comunicato all'imputato il 13 luglio 1992. Con una pronuncia depositata il 19 luglio 1993, la Corte di cassazione aveva respinto l'ulteriore ricorso del condannato.

LA QUESTIONE La Corte europea è chiamata a esaminare il carattere equo del processo, con particolare riguardo alla imprecisione e alla genericità dell'accusa mossa al ricorrente. Il giudice europeo ha preso atto del fatto che il capo di imputazione era formulato in modo vago e che nel corso del processo aveva subito numerosi adattamenti. A fronte di ciò, all'imputato non erano state riconosciute le facilitazioni necessarie per approntare un'effettiva e adeguata difesa, come, ad esempio, la possibilità di citare testimoni che potessero dimostrare l'alibi. Va anche considerato che il dibattimento si era svolto in tempi molto stretti, soprattutto se rapportati a quelli impiegati per giungere al giudizio. In questa situazione è risultato violato il diritto dell'imputato ad essere informato dettagliatamente della natura e dei motivi dell'accusa, nonché quello di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la difesa (sull'art. 6 commi 1 e 3 lett. a e b Conv. eur. dir. umani, v. C. eur. dir. umani, Grande camera, 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c. Francia, in questa Rivista, 1999, 701).

La Corte europea ha anche esaminato la durata del procedimento (in proposito, v. C. eur. dir. umani, Sez. 1, 11 luglio 2000, Trzaska c. Polonia, ivi, 2000, 1047), iniziato il 17 febbraio 1986, con la notifica della comunicazione giudiziaria, e terminato il 19 luglio 1993, con il deposito della sentenza della Corte di cassazione, per un totale di sette anni e cinque mesi. Il caso non era particolarmente complesso. L'interessato non è responsabile di alcun ritardo, mentre alle autorità nazionali sono addebitabili i periodi di inattività intercorsi tra il rinvio a giudizio (23 ottobre 1986) e la prima udienza dibattimentale (19 maggio 1990), nonché tra il deposito della sentenza d'appello (20 maggio 1991) e la relativa comunicazione all'imputato (23 giugno 1992): complessivamente quasi tre anni e sette mesi. In conclusione, il procedimento ha avuto una durata irragionevole.

LA DECISIONE - La Corte europea ha accertato la violazione sia dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. a e b sia dell'art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. umani. Al ricorrente è stata liquidata la somma di lire 27 milioni per i danni morali e di lire 15 milioni per le spese legali.

IMPARZIALITA' DEL GIUDICE E PUBBLICITA' IN APPELLO A SAN MARINO

Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 25 luglio 2000 • Pres. Palm • Tierce e altri c. San Marino (Art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. umani)

IL CASO - Il Commissario della Legge di San Marino aveva svolto le indagini nei confronti del primo ricorrente. Seguendo la procedura sommaria, lo stesso Commissario della Legge aveva poi pronunciato la sentenza di condanna a carico dell'imputato per truffa e sottrazione di beni sequestrati. Il giudizio d'appello si era svolto senza udienze, sulla base della semplice valutazione degli atti dell'istruzione da parte del Giudice delle appellazioni penali. La condanna era stata sostanzialmente confermata.

Il secondo e il terzo ricorrente erano stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Il giudizio di primo grado si era chiuso con la condanna del secondo e l'assoluzione del terzo ricorrente. Entrambi avevano presentato appello. Il giudizio di secondo